

IL TERZO NEI RITI DI MEDIAZIONE E DI PACE NEL FRIULI DEL
CINQUECENTO*Michelangelo MARCARELLI*via Rivignano 12, 33030 Varmo (Ud), Italia
e-mail: michelangelomarcarelli@hotmail.com*SINTESI*

Il testo presenta i risultati di uno studio, condotto principalmente su fondi notarili, inerente alla terza parte nel Friuli del XVI secolo e al suo ruolo esercitato nel dirimere questioni di vario tipo. È emerso che, quando essa era socialmente superiore ai contendenti, il luogo ove solitamente avvenivano le pacificazioni era il castello o il palazzo di sua proprietà (o di residenza), mentre le paci nelle quali la terza parte apparteneva allo stesso ceto sociale dei litiganti, gli atti di pace si celebravano di preferenza nelle chiese dei villaggi, specie se il reato all'origine del conflitto era di una certa gravità. Si è inoltre cercato di delineare le caratteristiche del passaggio delle paci da cerimonie pubbliche e comunitarie a atti privati inseriti nella procedura penale, avvenuto nei decenni a cavallo del Seicento.

Parole chiave: pace, comunità di villaggio, giustizia penale, Friuli, giurisdizioni signorili, Belgrado, Gemona, Carnia

THE THIRD PARTY IN MEDIATION AND PEACE RITUALS
IN SIXTEENTH CENTURY FRIULI*ABSTRACT*

This article analyzes the role played by the third party in Friuli during the sixteenth century. It seems that the place in which usually the settlements happened was castle, when the third party was socially higher. Conversely, the settlements took place at village parish, when the contenders and the third party were socially at the same level. Furthermore, it seems that the agreement was imposed when third party was socially upper, while in the case of social equality, the settlement was the result of the mediation done by the third party.

Key words: settlement, peace, village community, criminal justice, feudal jurisdiction, Friuli, Belgrado, Gemona, Carnia

COMUNITÀ, TRIBUNALI E MEDIAZIONI

Una delle caratteristiche più importanti dell'assetto istituzionale della Patria del Friuli durante la dominazione veneziana fu la mancanza di città che fossero riuscite ad estendere la propria giurisdizione su parti significative del territorio nel quale, fino al 1420, la Chiesa aquileiese aveva esercitato il potere temporale.

Eredità delle lotte che dilaniarono lo stato patriarcale negli ultimi decenni della sua esistenza fu la frammentazione del territorio in una miriade di giurisdizioni, talvolta di estensione piuttosto ridotta, in cui signori, comunità o enti ecclesiastici esercitavano il diritto di amministrare la giustizia civile e penale (Da Porcia, 1897; Leicht, 1955, 188–190).

La maggioranza della popolazione viveva in una miriade di piccoli villaggi diffusi in un territorio vasto e scarsamente abitato (Bianco, 1994, 53). La Patria del Friuli era quindi una realtà prettamente rurale.

In un simile contesto, i conflitti in molti casi erano mediati di preferenza nell'ambito della comunità di villaggio: solitamente si preferiva evitare il ricorso alla giustizia ufficiale (Povolo, 2004, 49), e la terza parte era costituita da anziani, uomini di chiesa, notabili del luogo. Spesso, erano questi che si muovevano di propria iniziativa, allo scopo di evitare che si verificassero situazioni di conflittualità che potevano essere un pericolo per il normale svolgersi della vita sociale delle comunità (Marcarelli, 2004, 262); in altri casi, invece, erano le parti coinvolte che affidavano le trattative a queste persone, che godevano di un certo prestigio nella comunità in cui vivevano.

Da rilevare, inoltre, che per gli uomini di chiesa, principalmente pievani e curati, ma non solo, la pace all'interno della comunità nella quale operavano era il presupposto per la celebrazione della comunione pasquale. In particolare il parroco doveva, il giovedì santo, “al momento della confessione, o in modo meno formale per tutto il corso dell'anno, procurare la ricomposizione delle inimicizie attraverso l'arbitrato, la soddisfazione e i riti di riconciliazione celebrati in chiesa, in osteria o altrove” (Bossy, 1990, 79). Il ruolo nella risoluzione delle contese esercitato dal clero era una qualità tenuta in gran conto nelle comunità di villaggio¹ ed era anche approvata dalle gerarchie ecclesiastiche. Significativo il fatto che Bartolomeo da Porcia, abate di Moggio Udinese, durante la visita pastorale da lui effettuata nel 1570 nei territori della diocesi aquileiese nei domini dell'arciduca d'Austria, volle dare il buon esempio e di fatto si sostituì al clero residente (e inadempiente): “chiamava a sé gli inconfessi e li esortava a dar tregua agli odi privati e a riaccostarsi ai sacramenti” (Bertolla, 1907, 92–93).

Vale la pena citare le testimonianze di due di questi mediatori, il *reverendo* Bastiano (probabilmente) parroco di Flambro e *messer* Ferandino De Thadeis dello stesso paese, che riferirono al capitano del tribunale di Belgrado² come avevano portato avanti le

1 Un buon esempio è offerto da una testimonianza sul comportamento di un membro del capitolo della cattedrale di Concordia raccolta durante la visita pastorale effettuata nel 1584 “*in Concordia detto monsignor Marino è tenuto un po' per fastidioso e superbo, ma è ben vero che quando occorre qualche rissa lui cerca di interporre e far pace*” (Marin, 2005, 29).

2 Per le caratteristiche di questa giurisdizione, vedi sotto.

trattative per giungere alla pacificazione tra due famiglie coinvolte in una rissa. Il caso è esemplare, e questa narrazione assume ancor più valore in quanto è piuttosto difficile incontrare negli atti notarili e giudiziari testi che descrivano in modo così dettagliato il *modus operandi* della terza parte, la sequenza degli incontri e delle trattative, il loro esito.

Ecco il racconto dell'uomo di chiesa, purtroppo lacunoso e incompleto a causa del cattivo stato del supporto cartaceo: “[essendo] *che fu ferito da Iacomo Maras Zuane Toneatto camminando [in Flam]bro al verso della piazza, mi chiamò Hieronimo Maras padre... [et mi] pregò a voler insieme con messer Ferandin esser contento di andar a... pase a Zuanne Toneatto, volendo esso viver in pace, al che io contentai...*”.

Fortunatamente la testimonianza di Ferandino de Thadeis si è conservata quasi integralmente: “...*essendomi venuto a trovar Hieronimo Maras, me pregò che io, assieme con messer pre' Bastian poco avanti esaminato, volessi andar da Zuan ferito, et a suo nome domandarli pace, perché voleva viver da homo daben, laonde io in compagnia del messer pre' Bastian andai da Zuanne, qual trovassimo in letto ferito, et visitatilo li dicessimo di esser venuti li da parte de Hieromino chel vorebbe far pace con lui, et così ancho nui l'esortassimo et pregassimo, il qual Zuanne... promisse la pace, et contentò di farla, ma voleva che li fussero pagati li suoi danni et interessi, et perché noi non havevimo commissione da Hieronimo di questo, dicessimo ad esso Zuanne che volevimo parlar con esso Hieronimo, al quale ancho parlassimo in quel giorno stesso, et dicessimo di quanto havevimo operato con Zuane, et che lui era contento di far la pace, ma che voleva esser pagato di tutti suoi danni et interessi, il qual Hieronimo si contentò di pagarli, et che se rimeteva in quello che io et che messer pre' Bastian havessimo comandato, et così ritornassimo a parlar a Zuane, qual se contentò de remetersi anchor lui in noi, et così ne promise la pace*” (ASU, CB, 149, verbali di cause criminali, c. n. n.).

In questo documento emerge abbastanza chiaramente come ci si rivolgesse a persone che godevano di una solida reputazione, affinché usassero il loro prestigio per convincere la parte lesa a sottoscrivere un accordo che poteva essere difficile da accettare, sia per il rancore verso l'aggressore, sia per il desiderio di vendetta, necessaria a ripristinare l'onore perso a causa di quella che era, a tutti gli effetti, una grave offesa e quindi un'umiliazione. Si evince, nel caso specifico, la grande considerazione che le parti in causa avevano dei due mediatori, e la fiducia nei loro confronti: entrambe infatti si affidarono a loro per stabilire l'ammontare dei danni che l'aggressore doveva pagare alla sua vittima. Quindi essi agirono prima da mediatori, per rappacificare le parti, poi, una volta raggiunto questo obiettivo, ebbero l'autorità di arbitri: in quest'ultimo ruolo, le loro decisioni sarebbero state vincolanti.

Notevole il fatto che fu il padre del feritore a far chiamare uno dei mediatori e a recarsi dall'altro per chiedere di interessarsi al suo problema: forse il figlio era in minore età, più probabilmente si era allontanato dal paese per evitare ritorsioni dai parenti della vittima. In questo modo, mancando la persona che poteva essere l'oggetto principale (se non l'unico) di azioni di vendetta, tra le due famiglie si creava un clima di non belligeranza. Ciò naturalmente favoriva le trattative, che comunque i due mediatori vollero (e riuscirono a) concludere piuttosto rapidamente, nell'arco di una sola giornata.

Prima di passare ad esaminare alcuni atti di pace rogati nel periodo che qui interessa, mi sembra utile accennare al rapporto tra pacificazioni e procedura. In altre parole, che

cosa avveniva nei tribunali in presenza di accordi fra le parti? Solitamente, nei casi in cui era stato avviato il processo, i giudici vedevano con favore la risoluzione delle contese in ambito extragiudiziale. In effetti, la presentazione dell'atto di pace era considerata come un'ammissione di colpa da parte del reo, che di fatto concludeva il procedimento, e la pena era comminata "*mitius agendo stante la pace*": il colpevole doveva pagare le spese processuali e un'ammenda, che di fatto era anche il riconoscimento della legittimità del tribunale stesso (Povolo, 1997, 137). Non è errato affermare che fra gli scopi che perseguivano i giudici attivi nei tribunali minori della Patria del Friuli ci fosse quello di favorire il riequilibrio dei rapporti forza tra le parentele, e che uno dei mezzi per ottenerlo era l'accettazione delle ricomposizioni delle contese (Povolo, 2000, 9; Marcarelli, 2007a, 329): come si vedrà meglio sotto, le pacificazioni non riguardavano solo le persone direttamente coinvolte nei contrasti, ma gli interi gruppi di parentela di cui facevano parte.

Talvolta, erano gli stessi giudici che agivano in maniera di assecondare gli accomodamenti.

LA CHIESA

Nei casi più gravi, quali ferimenti ma soprattutto omicidi, la pacificazione avveniva nelle chiese dei villaggi: il rituale sanciva il rientro nella comunità del reo che, compiendo un omicidio o una grave offesa contro una o più persone, di fatto si era tolto da essa. Il perdono avveniva di fronte a Dio ma in particolare di fronte agli uomini.

In effetti, le paci assumevano l'aspetto di vere e proprie cerimonie pubbliche in cui erano interessate non solamente le parti in causa, ma anche la comunità stessa in funzione di testimone e di garante dell'accordo, grazie alla presenza dei cosiddetti "vicini" (ossia dei suoi membri), che vi assistevano numerosi, chiamati dal suono delle campane, come per una funzione religiosa (Marcarelli, 2004, 262–264).

A cautela della parti, in molti casi il tutto veniva registrato da un notaio, che però la maggior parte delle volte si limitava ad annotare solo le notizie essenziali, non dilungandosi troppo nella narrazione di quanto effettivamente accadeva. Di solito, oltre naturalmente ai termini dell'accordo, sono menzionati i nomi dei contraenti, dei mediatori e di alcuni testimoni, indulgendo molto brevemente sulla richiesta di perdono, che poteva essere reiterata, e il gesto che sanzionava l'accordo: un abbraccio, una stretta di mano, il "bacio della pace" (e talvolta omettendone la citazione).

Alcuni esempi possono chiarire quanto sopra esposto. L'epoca è attorno alla metà del Cinquecento, il luogo è dato dalla bassa pianura friulana, zona caratterizzata dalla presenza di piccoli insediamenti poco distanti fra loro e appartenenti a diverse giurisdizioni signorili.

L'antefatto: domenica 25 aprile 1568 "*orta esset rixa in villa Varmi inter olim Iosephum q. Sebastiani a Turca, q. Franciscum olim Angeli a Turca ambos de Rovereto, ac Vincentium fratrem dicti q. Iosephi et Dominicum atque Colaum fratres olim Francisci ex una, et q. Gasparem Favorlinum de Musillo et Valentinum, Ioannem Cecchum et Novellum fratres dicti q. Gasperis, Beltrandum de Villa Chiaceli in Varmo Inferiori degentem, Iacobum et Franciscum fratres de Loncha ex altera*". Lo scontro ebbe conseguenze tragi-

che, con la morte dei cugini Ioseffo e Francesco Turca e di Gaspare Favorlino. Due settimane dopo, nella chiesa del vicino villaggio di San Martino, il reverendo Pietro Veronese, che officiava nel contiguo paese di Muscletto, assieme al *domino* Domenico Molinari di Romans, e il reverendo Giovanni Siena Iustinopolitano assieme al *magister* Domenico, fabbro di Santa Marizza, agendo rispettivamente i primi due per i Turca e gli altri per i Favorlini, si incontrarono, “*nomine dictorum rixantium ominumque eorum affinium et consanguineorum*”. I quattro si erano mossi “*pro evitando periculis [sic] et expensa que de facile oriri possint*”. Essi nominarono due persone che avrebbero agito da *amicabili compositori* per stabilire l’ammontare dei danni che le parti dovevano rifondere ai parenti delle vittime, impegnandole a rispettare la sentenza arbitraria sotto la pena di forti ammende in denaro.

Solo dopo questo primo accordo, tutte le persone coinvolte nella rissa e nominate nell’atto entrarono in chiesa e agendo “*per se omnes et singulos eorum affines, consanguineos, amicos et benevolentes, tam presentes quam absentes*” fecero “*bonam, puram, et meram simplicem atque irrevocabilem... pacem*” (ASU, ANA, 3838, 9 maggio 1568).

Esposto quanto contenuto dall’atto rogato dal notaio Andrea Molinari di Romans (molto probabilmente parente del *domino* Domenico), si possono fare alcune osservazioni. Non è molto chiaro se i quattro mediatori si fossero mossi di loro spontanea volontà mettendosi a disposizione delle parti avverse (spinti da “*inspiratione divina*”, come si può leggere in simili atti coevi), o se invece fossero stati chiamati dalle parti stesse e avessero avuto da queste una sorta di delega per favorire la composizione. In entrambe le ipotesi, comunque, essi dovevano essere ben consci della pericolosità delle conseguenze che i tre omicidi avrebbero potuto avere in termini vendette e ritorsioni, che verosimilmente avrebbero coinvolto non solo le persone direttamente implicate nel fatto di sangue ma tutta la loro parentela. Da qui la reiterata insistenza nel documento sull’impegno a rispettare gli accordi non solo da parte delle persone presenti, ma anche di tutti i loro parenti e amici. È lecito inoltre pensare che, in ogni caso, i quattro agirono con la l’approvazione dei contendenti che, oltre a raggiungere un accordo onorevole, dovevano essere ben interessati ad evitare le ingenti spese processuali che avrebbero dovuto affrontare in caso di ricorso alla giustizia formale. In questo caso la composizione giunse a buon fine e le parti si accordarono a vivere pacificamente come “*si nulla inter eos intervenisset offensa*”.

Ad ogni buon conto, i mediatori vollero comunque stabilire una penale per far sì che l’accordo ratificato in chiesa davanti agli uomini e a Dio fosse ancora più solido, anche allo scopo di difendere il proprio prestigio e la propria credibilità, che in caso di nuovi scontri sarebbero stati inevitabilmente ridotti. Se la pace fosse stata infranta, il trasgressore avrebbe dovuto pagare la non modesta cifra di cinquanta ducati in caso di violazione “*in verbis*” e il doppio in caso di infrazione “*in factis*”. Un buon deterrente era costituito dal fatto che la metà della somma avrebbe dovuto essere versata direttamente alla parte avversa (l’altra metà sarebbe andata alla chiesa di San Martino).

La difesa dell’accordo e, parallelamente, la difesa del prestigio delle persone che avevano agito nel ruolo di terza parte furono determinanti nell’introduzione di un’ulteriore clausola di salvaguardia: se una delle parti avesse deciso di adire le aule giudiziarie nonostante la pace, avrebbe dovuto pagare la penale massima di cento ducati.

Qualche dettaglio in più sulla richiesta di perdono e sul ruolo della terza parte è contenuto in un rogito che descrive una cerimonia di pace svoltasi nella chiesa di Tualis, villaggio posto nella valle di Gorto, in Carnia, il 16 agosto 1525 (AMG, FR, 11, f. 7, cc. 25–30). Anche in questo caso, si tratta di una pacificazione per un omicidio. Il colpevole si presentò di fronte al fratello e al figlio della vittima, *“flexis genibus supplicans et rogans... bonam pacem et ...indubitam concordiam sibi facere dignarentur”*. Seguì il perdono concesso dai due *“per se et omnes ex domo paterna ac agnatos et cognatos, affines et amicos et parentes”*. Il dato più interessante contenuto in questo atto notarile, a mio avviso, è costituito dal fatto che il notaio riportò in maniera esplicita che il reo si umiliò e chiese perdono *“ductus interventis, precibus ac suplicationibus proborum virorum”*. Mi sembra abbastanza chiaro che qui la terza parte avesse agito di propria iniziativa non solo *“propter misericordia et Dei amorem et Beate Marie Virginis”* ma soprattutto perché spinta, anche in questo caso, dalla necessità di evitare l’innescarsi di vendette e ritorsioni.



Fig. 1: La chiesa di Belgrado, attualmente intitolata ai ss. Nicolò e Rocco.

Fig. 1: The church of Belgrado, currently entitled to Saints Nicholas and Rocco.

Sl. 1: Cerkev v kraju Belgrado, trenutno poimenovana po Sv. Nikolaju in Sv. Roku.

Tenuto conto della sinteticità di questi resoconti che, caratterizzati da una certa ripetitività delle formule, descrivono poco o non descrivono affatto quello che accadeva effettivamente tra le parti durante le cerimonie di pacificazione che si svolgevano in chiesa, appare particolarmente interessante un dettagliato atto di pace rogato nel marzo del 1554, a Belgrado, un piccolo centro posto nella bassa pianura, sede di un importante tribunale la cui giurisdizione era prerogativa della potente famiglia Savorgnan (Marcarelli, 2004, 266–269).

Mattia di Vincenzo di Mattia, reo di aver ucciso Valentino Sebastianutti, accompagnato da *eius mediatoris*, l'*egregio* Batta Belgradino, si presentò alla porta della chiesa di San Nicolò e, inginocchiatosi, invocò il perdono di Bernardino Sebastianutti, fratello della sua vittima, che lo attendeva presso l'altare maggiore.

Ottenuta una risposta affermativa, egli entrò da solo in chiesa e, fermatosi alla metà dell'edificio sacro, si inginocchiò di nuovo, ripetendo la richiesta, e gli fu confermato il perdono. Si alzò di nuovo, raggiunse gli scalini del coro e, postosi un'ultima volta in ginocchio, formulò per la terza volta la richiesta, ricevendo finalmente il perdono definitivo.

Si tratta di un rituale preciso – la richiesta di perdono “tripartita” è presente in altri atti di pace- che implicava una progressiva purificazione del reo, che si compieva a tappe: man mano che le sue suppliche venivano accolte, si avvicinava sempre di più al luogo simbolo della riconciliazione, l'altare maggiore, dove avveniva la consacrazione dell'eucarestia, sacramento che sanciva la pace sociale nella comunità.

Dopo che il rappresentante della famiglia dell'ucciso concesse il perdono per la terza volta, si esaurì la componente religiosa del rituale. Iniziò una parte (della quale non ho trovato riscontri in altri documenti) che è probabilmente ricollegabile alla funzione che la cerimonia ricopriva sul piano dell'onore delle persone coinvolte.

Il fratello della vittima fece un gesto che potrebbe essere interpretato come una metafora dell'atto fisico della vendetta: colpì ripetutamente Mattia di Vincenzo con una bacchetta di legno.

Era la soddisfazione simbolica e sublimata dell'omicidio del nemico, che rappresentava la reintegrazione dell'onore del lignaggio di fronte alla comunità. Che si ragionasse in questi termini è confermato dal fatto che l'atto delle percosse fu ripetuto da Domenico Sebastianutti, altro fratello della vittima, come se si volesse rivendicare una specie di responsabilità collettiva da parte di coloro che avevano il diritto/dovere di vendicarsi. Mi pare inoltre significativo il fatto che, dall'entrata in chiesa del reo, la questione riguardasse solo i contendenti: il mediatore si era limitato ad accompagnare Mattia di Vincenzo fino alla porta della chiesa.

Nel suo complesso, la cerimonia qui descritta può essere assimilabile a quello che, in antropologia, è definito un rito di passaggio. In generale, esso è distinto in tre fasi: preliminare, liminare e postliminare, anche definite rispettivamente di separazione (distacco della persona coinvolta nel rito dallo *status* in cui si trovava), di transizione (la persona è sospesa tra il vecchio stato e quello in cui si troverà ad essere) e incorporazione (entrata nel nuovo *status*) (Muir, 2000, 25–27).

Nel rituale di Belgrado come fase preliminare potrebbe essere interpretata la richiesta di perdono di Mattia, che ammetteva la sua colpa e si poneva fuori dalla comunità, assumendosi la responsabilità di averne ucciso un membro.

Questo stato era rappresentato anche fisicamente: l'omicida, al suo comparire nella cerimonia, si trovava all'esterno della chiesa, metafora della comunità stessa. La fase di transizione era data dall'ingresso e dal tragitto nell'edificio sacro: l'aver attraversato la porta, luogo liminare per eccellenza, affermava lo stato di separazione dalla comunità, ma non ancora la riaggregazione, che significativamente si realizzava presso l'altare maggiore, dove si celebrava l'Eucarestia, ovvero il raggiungimento della pace nella comunità.

Ora alcune considerazioni sul sito: come già osservato, e come appare abbastanza chiaramente dal caso belgradese appena descritto, la chiesa era il luogo centrale della comunità di villaggio, di forte impatto simbolico, punto d'incontro tra tutti i *vicini*, vivi e morti: all'interno ed attorno all'edificio sacro c'erano le tombe in cui erano sepolti i membri delle famiglie che vivevano nel villaggio da tempo "immemorabile".

Assieme al campanile, la chiesa era costante oggetto di attenzione di tutti gli abitanti del paese, mediante l'azione dei camerari (Le Bras 1979, 30 e sgg.). Essa era l'espressione collettiva della comunità e del suo prestigio, sia verso l'esterno, nei confronti dei villaggi vicini, sia verso l'interno, appianando simbolicamente le differenze di prestigio delle famiglie che le componevano (fermo restando che nella comunità non c'erano differenze di rango sociale).

Pertanto è ragionevole supporre che la chiesa fosse il luogo più indicato dove celebrare le pacificazioni in cui la terza parte apparteneva o era fortemente legata alla comunità stessa, e non si distingueva per rango o per nobiltà dai contendenti. Essa non si imponeva sulle parti, ma cercava di usare il proprio prestigio per indurle a rappacificarsi.

IL CASTELLO, IL PALAZZO

Così non avveniva se la terza parte, pur appartenendo al contesto sociale in cui si trovava a comporre conflitti, era superiore ai contendenti per nobiltà, per onore o per ricchezza.

Rimaniamo a Belgrado: nel gennaio del 1565, il conte Mario Savorgnan si fece promotore della pacificazione tra due persone appartenenti al suo seguito, che si erano scontrate qualche tempo prima: quello che emerge dall'atto notarile è la passività dei contendenti rispetto al signore, che di fatto assumeva un ruolo da protagonista.

Nella scrittura privata, riportata in seguito in un registro notarile, il Savorgnan descrisse in prima persona la sua azione: prima volle sapere ciò che era accaduto – "*ho voluto intendere*" –, poi decise di farsi e convocò le parti – "*li ho chiamati a me*" – ordinando loro la riconciliazione e ottenendo una immediata obbedienza – "*volsi che si riconciliassero, come fecero alla presentia mia*" –. Il tutto non avvenne in chiesa, ma in una stanza, precisamente la "*salla parva*" nel castello in cui il conte viveva (Marcarelli, 2004, 269–270).

Rispetto alla terza parte della comunità di villaggio che, come si è sopra esposto, mediava con persone allo stesso livello sociale, appare evidente che qui il nobile, forte del suo rango, semplicemente impose la sua volontà, fatto abbastanza scontato tenuto conto che i litiganti – come già accennato – facevano parte del suo seguito. Appare comunque significativo che il luogo della riconciliazione non fosse stata la chiesa del paese, ma la residenza signorile, e i testimoni non fossero stati gli abitanti del villaggio, ma persone di un certo prestigio, che ricoprivano vari incarichi istituzionali al servizio del conte.

L'esame di un altro atto notarile, rogato ancora presso il castello di Belgrado qualche anno prima di quello sopra descritto (precisamente il 5 febbraio del 1549, ASU, ANA, 248), chiarirà come, a mio avviso, la ratificazione di un accordo potesse divenire anche un modo per ostentare la superiorità di una terza parte che più che mediare, aveva la possibilità di far valere la propria autorevolezza.

L'atto riguarda un accordo tra i conti di Varmo e i loro sudditi in materia di sequestri, annona, pesi e misure. Il ruolo di terza parte era svolto dal conte Giulio Savorgnan, fratello di Mario³. La posizione sociale della sua famiglia era superiore a quella delle parti in causa: i signori di Varmo di Sopra e di Sotto, pur appartenendo all'antica aristocrazia feudale friulana e avendo facoltà di giudicare in civile e in penale nel distretto a loro infeudato⁴, non avevano di certo il prestigio del quale godeva la famiglia Savorgnan, ascritta già verso la fine del XIV secolo al patriziato veneziano (Tebbi, 1997, 11). Inoltre, ben diverse erano le caratteristiche delle giurisdizioni delle due famiglie. In effetti, il *contado* di Belgrado era stato attribuito a Girolamo Savorgnan, padre di Giulio, come ricompensa per il fondamentale ruolo avuto nella difesa del Friuli contro l'esercito asburgico, in particolare nel 1515 (Tebbi, 1997, 127). Si trattava di una giurisdizione privilegiata: oltre ad esercitare la giustizia civile e penale fino al terzo grado, il tribunale rispondeva direttamente alle magistrature della Dominante, e non al luogotenente della Patria del Friuli, dalla quale il *contado* era formalmente separato, anche per quanto riguarda la materia fiscale (Da Porcia, 1897, 47). La giurisdizione belgradese era senz'altro più prestigiosa di quella varmese⁵.

Il preambolo del rogito in oggetto fa intuire la solennità del momento e allo stesso tempo offre un esempio significativo di come fosse considerato ideologicamente il rapporto di subordinazione tra *signori e sudditi*: “*essendo debito et officio d'ogni gentil' homo de metter bene et assettamento dove si vede alcuna differentia et maxime tra quelli che l'uno non puol star senza lo altro, come è che li signori non ponno star senza li suoi suditi et meno li suditi senza li soi signori, et l'uno per l'obediencia et l'altro per l'amorevolezza se conservano benissimo insieme*”. Il testo prosegue osservando, quasi con preoccupazione, che le *molte et longe differentie*” tra i signori di Varmo e gli uomini dell'omonimo “*comune*” potevano causare “*cativi effetti, cioè di spese et travagli*”.

3 Alcune notizie biografiche su Giulio Savorgnan in Casella, 1987, 24–25.

4 Le due famiglie esercitavano la giurisdizione sull'omonimo feudo ad anni alterni, e vivevano in due diversi castelli nei pressi della *villa* di Varmo (Da Porcia, 1897, 55). Da notare che alcuni esponenti di spicco dei varmo di Sotto erano legati strettamente ai Savorgnan, avendo militato tra le fila della fazione *zamberlana* (Muir, 1993, 287).

5 Renata Ago ha osservato che “il signore che aveva il diritto di amministrare l'alta giustizia si considerava automaticamente superiore a chi non godeva di tale prerogativa e, dove le gerarchie interne alla nobiltà non erano codificate da un sistema diversificato di titoli, questo genere di privilegi permetteva di stabilire una graduatoria delle preminenze (Ago, 1998, 16). Questa affermazione può essere estesa anche al caso sopra menzionato: non mi sembra scorretto affermare che il nobile che aveva la possibilità di amministrare la giustizia fino al terzo grado di giudizio, rispondendo direttamente ai tribunali della Dominante e non a un suo rappresentante (il Luogotenente di Udine), si ritenesse e fosse ritenuto superiore, quanto meno per onorabilità, al nobile che aveva la giurisdizione solo in primo grado. In particolare, la diretta dipendenza da Venezia era una prerogativa che isolava e distingueva i Savorgnan dagli altri signori friulani (Tebbi, 1997, 128). Alcune osservazioni sui privilegi del tribunale di Belgrado in Veronese, 1999.

Da qui l'intervento di Giulio Savorgnan: *“il detto signor conte s'ha ha interposto et voluntariamente ha ridotto con le sue exortationi amorevoli li sopraditti signori et il antedetti huomini del villa et comun a tal compositio, transactio, et concordio che appar qui de sotto...”*.

Senza entrare nel merito dell'accordo, si possono fare alcune osservazioni. Il testo vuole mettere bene in evidenza come il conte Giulio fosse intervenuto di sua spontanea volontà, senza aver ricevuto alcuna delega dalle parti o alcuna nomina formale ad arbitro. Ufficialmente egli agì di sua iniziativa, per dovere e per onorare il suo “debito di gentil'huomo”, ed in effetti riuscì a dirimere una controversia che era sicuramente complessa. In casi simili le cause si erano trascinate per decenni nelle aule giudiziarie della Dominante e gli “huomini di commun” erano disposti a sobbarcarsi spese non indifferenti pur di far valere quelli che ritenevano essere i propri diritti.

Il rogito descrive quella che può essere considerata una vera e propria cerimonia civile, che avvenne in forma pubblica *“in castro super salla magna”*. Era il luogo di rappresentanza dei giurisdicenti: riccamente arredato, conteneva i segni del loro prestigio e della loro ricchezza. Anche le persone chiamate a fare da testimoni alla stesura dell'atto denotavano la forza dei legami dei Savorgnan. Tra gli altri, infatti, era presente il *“magnifico domino Antonio Thieppolo filio clarissimi domini Niccolai Thieppoli doctori patricio veneto”*. Probabilmente la combinazione di tutti questi fattori – solennità dell'atto, sfoggio del blasone, della ricchezza e dei legami diretti con Venezia – era destinata a colpire i numerosi rappresentanti della comunità presenti alla ratifica, confermando visivamente e ritualmente l'autorevolezza della famiglia ospite. Questa ostentazione non doveva essere solamente un modo per ribadire l'onore familiare rispetto ai ceti sottoposti, ma mi pare che si possa ipotizzare che fosse anche un modo per assicurare il rispetto dell'accordo del quale il conte Giulio Savorgnan si era fatto garante.

Similmente, anche a Gemona, contesto la cui realtà sociale era più simile a quella di una città che a un villaggio di campagna, accadeva qualcosa di analogo: dove il mediatore era un nobile, la pace si celebrava nel suo palazzo. Un esempio: a seguito di una rissa che vide il ferimento di due persone, Zuane e Andrea (padre e figlio) del paese di Braulins per mano di Defendo e Giusto Vinturini di Avasinis, fu inoltrata denuncia del fatto presso il tribunale competente di Osoppo⁶. Allo scopo di evitare il procedimento penale, le parti decisero di *“rimettere ogni loro differenza nell'illustrissimo signor Ludovigo Prampergo”*. Quindi, il 29 gennaio 1606, nella residenza di sua proprietà, *“a persuasione di detto signor Lodovigo mediante stretti abbracciamenti seguiti l'uno con l'altro, a laude della santissima Trinità Dio nostro, hanno fatto buona e sincera pace, la qual promisero osservare a vicenda come s'aspetta al obbligo di vero cristiano”*. Sembra chiaro che fu il nobile gemonese a pretendere l'abbraccio rituale che sanzionava simbolicamente l'avvenuta pacificazione e l'impegno a rispettare l'accordo per il futuro. Ludovico Pramapero, come gli fu richiesto di fare dalle parti, decise anche l'ammontare del risarcimento che i due feritori erano tenuti a pagare *“per ogni et qualunque danno et interesse patiti per li medesimi offesi per occasione delle ferite loro date”*, stabilendo anche le scadenze delle

6 Altra importante giurisdizione dei Savorgnan (Da Porcia, 1897, 46).

tre rate in cui era stato diviso il pagamento. Egli inoltre “*si obligò far effettuar quanto di sopra si contiene*”, rendendosi garante di tutte le clausole dell’accordo per il quale aveva agito da terza parte (ASU, ANA, 2288, alla data).

A mio avviso, due sono le caratteristiche salienti di questo accordo. In primo luogo, Ludovico di Prampero di fatto fu nominato arbitro, di modo che le sue decisioni fossero vincolanti. Secondariamente, fu lui a *persuadere* i contendenti a riconoscere la validità dell’accordo e della pacificazione facendo un gesto fortemente impegnativo e di grande impatto simbolico quale erano gli “*stretti abbracciamenti*”. Anche in questo caso, mi sembra corretto affermare che la terza parte, superiore socialmente a quelle in causa, agì non tanto mediando, ma piuttosto tendendo a imporre, almeno in una certa misura, la sua volontà.

In altri contesti, come quello della Carnia, giurisdizione caratterizzata dall debolezza del tribunale della magnifica comunità di Tolmezzo e dall’assenza di nobiltà di sangue residente *in loco*, la ratifica di un accordo presso la residenza della terza parte assumeva anche lo scopo di sancire il ruolo di preminenza da essa raggiunto nell’ambito comunitario.

È il caso della famiglia Nigris di Ampezzo, villa collocata nell’alta valle del Tagliamento. A partire dalla fine del Cinquecento, alcuni dei suoi membri riuscirono ad arricchirsi attraverso attività commerciali (legname e generi alimentari) e finanziarie (prestiti), riuscendo a monopolizzare le principali attività economiche della zona (Stefanutti, 1994). La ricchezza presto iniziò a tradursi in forza politica: la famiglia ebbe modo di far sentire la sua influenza anche sulle questioni amministrative ampezzane e delle ville vicine. I membri della famiglia Nigris erano presenti come terza parte in moltissimi arbitrati, affrontando e risolvendo liti per eredità, controversie di lavoro e intervenendo perfino in contese fra comuni. (Marcarelli, 1997, 117–119). Si iniziò inoltre a firmare contratti e a pubblicare le sentenze arbitrarie presso il loro palazzo, e nel novembre del 1641, vi si stipulò una pace (ASU, ANA, 55, 24 novembre 1641). Il palazzo dei Nigris era divenuto il centro della vita amministrativa, economica e anche giudiziaria della zona, evidenziando la potenza raggiunta della famiglia. I Nigris, di fatto, tenevano lo stesso comportamento dei nobili che, come i Savorgnan nella zona di Belgrado e i Di Prampero a Gemona, agivano da pacificatori nelle comunità in cui vivevano o avevano interessi.

EPILOGO

In sintesi, quando la terza parte era socialmente superiore ai contendenti, il luogo ove solitamente avvenivano le pacificazioni era il castello o il palazzo di sua proprietà (o di residenza), mentre le paci nelle quali la terza parte apparteneva allo stesso ceto sociale dei litiganti, gli atti di pace si celebravano di preferenza nelle chiese dei villaggi, specie se il reato all’origine del conflitto era di una certa gravità.

Le ratificazioni di questi accordi mantennero l’aspetto di cerimonie comunitarie almeno fino agli ultimi anni del Cinquecento. Però le cose stavano mutando. Era il periodo nel quale la politica della repubblica di Venezia nell’ambito dell’amministrazione della giustizia penale stava passando “dall’ordine della pace all’ordine pubblico” (Povolo, 2007,

38 e sgg.). L'affermarsi della giustizia punitiva come reazione alla recrudescenza del banditismo ridusse drasticamente le prerogative dei tribunali delle giurisdizioni friulane.

Tra le molteplici conseguenze, quella che in questa sede più interessa è data dal venir meno dell'aspetto pubblico e solenne delle paci. Ferma restando la predisposizione dei giudici signorili ad accettare le transazioni extragiudiziali, almeno per quanto riguarda reati non gravi (Marcarelli, 2007a), la pace venne progressivamente assumendo le caratteristiche di un atto inserito nella procedura, perdendo l'aspetto rituale e comunitario. In altre parole, la tendenza era di concludere gli accordi nella casa del notaio di fronte a pochi testimoni piuttosto che in chiesa davanti alla comunità.

Alcuni esempi chiariranno questa affermazione. Nel 1576, a Gemona del Friuli, c'è ancora spazio per la cerimonialità: nella chiesa di San Rocco, Antonio Sabbidussi e Nicolò Aita, agendo anche a nome di amici e parenti, si perdonarono per gli "*assaltis, percussionibus, vulneribus*" avvenuti tra loro, scambiandosi l'*"osculum pacis"* di fronte a molti testimoni e impegnandosi ad annullare i procedimenti penali in corso (ASU, ANA, 2274, 19 ottobre 1576). All'inizio del secolo successivo lo scenario era già cambiato. Una ricerca a campione effettuata su un numero significativo di registri notarili rogati in



Fig. 2 : La chiesa di S. Giorgio di Colza.

Fig. 2: The church of St. George of Colza.

Sl. 2: Cerkev S. Giorgio (Sv. Jurija) di Colza.

loco rende lecito ipotizzare che gli atti di pace erano divenuti a tutti gli effetti transazioni private⁷, con la sola eccezione della pace per “*ingiuria e offesa di parole*” stipulata nella parrocchiale tra due donne, senza però particolari ritualità e alla presenza di due soli testimoni (ASU, ANA, 2288, 11 aprile 1611). La scelta del luogo fu forse legata al fatto che la terza parte era costituita dal reverendo monsignor Franco D’Abramo, molto attivo come mediatore e paciere in quegli anni. Di solito, però le ratificazioni degli accordi da lui mediati avveniva nella sua abitazione o in quella del notaio rogante.

Più sfumata la situazione in Carnia, dove le due modalità di ratificare la pace, che potremmo definire l’una comunitaria e l’altra privata, coesisterono ancora per qualche tempo. Sfolgiando i registri notarili dei notai Virgilio e Gio Batta Moldone, che furono attivi nel piccolo villaggio di Maiaso tra la fine del Cinquecento e i primi due decenni del secolo successivo, si può notare che le pacificazioni stipulate in casa dei notai e nella locale chiesa (o nelle chiese dei paesi vicini, come San Giorgio di Colza⁸ o santa Giuliana di Freisis) più o meno si equivalevano.

In Carnia il cambiamento ebbe tempi più lunghi, probabilmente a causa delle peculiarità di questo distretto montano: in primo luogo, la debolezza del tribunale di Tolmezzo, che aveva sempre avuto difficoltà ad affermare la sua giurisdizione su un territorio piuttosto vasto e, secondariamente, la coesione interna delle comunità di villaggio, che permetteva ancora di mediare e risolvere un certo numero di controversie *in loco*, senza dover ricorrere ad autorità esterne.

Un sentito ringraziamento alle professoresse Marzia Moro e Barbara Tieppo che mi hanno prontamente aiutato in un momento di difficoltà nella stesura dell’articolo.

7 Si tratta di registri compilati da diversi notai gemonesi a cavallo del Seicento: ASU, ANA, 2275, 2287, 2288, 2289, 2290.

8 Presso questa chiesa, ad esempio, Zuan Maria Vuezil si pacificò con Angelo Pascolo, che gli aveva inferto una ferita (ASU, ANA, 2915, 26 luglio 1601), e si tenne la pace tra “*li Paschuli*” e ancora Zuan Maria Vuezil (ASU, ANA, 2916, 22 marzo 1609). Tutti i contraenti vivevano nel piccolo villaggio di Colza. Da notare che nel primo caso, la pace avvenne di fronte a pochi testimoni, mentre nel secondo i mediatori “*hanno pregato me infrascritto nodaro che scriva e pubblici solennemente questa sua unanime deliberatione*”: questa pace manteneva ancora una forma pubblica.

TRETJA STRANKA V MEDIACIJSKIH IN MIROVNIH OBREDIH
V FURLANIJI 16. STOLETJA*Michelangelo MARCARELLI*

via Rivignano 12, 33030 Varmo (Ud), Italija

e-mail: michelangelomarcarelli@hotmail.com

POVZETEK

Članek analizira vlogo, ki jo je v Furlaniji 16. stoletja igrala tretja stranka. Študija je bila oblikovana z upoštevanjem različnih notarskih dokumentov, ki so bili napisani na določenih območjih in ki bolje predstavljajo različne teritorialne ustanove.

Razprava obravnava tri glavna območja: prvo je območje ravnin levo od reke Tilent, katerih posebnost je prisotnost številnih majhnih jurisdikcij, sledi dokaj razširjeno območje »magnifica comunità« v Huminu in ne nazadnje še Karnija, obsežno gorsko območje s številnimi majhnimi vasicami. Poleg tega je avtor preučil tudi nekatere listine sodišča Belgrado, fevda vplivne rodbine Savorgnani. Ko je bila tretja oseba na družbeni lestvici višje od nasprotnikov, je do poravnave prihajalo na njenem gradu ali dvoru. V nasprotnem primeru, ko so nasprotniki pripadali istemu družbenemu sloju, pa so poravnave potekale v vaških župnijah. Poleg tega se zdi, da je bil sporazum vsiljen, ko je tretja stranka pripadala višjemu sloju, medtem ko je bila poravnava med stranmi, ki so pripadale istemu družbenemu sloju, rezultat posredovanja s strani tretje osebe.

Članek vsebuje tudi opis postopka poravnave, ki je potekal v župnijskih cerkvah. V prvih desetletjih šestnajstega stoletja so ti običaji postopoma zbledeli, in sicer zaradi nove politike beneške vlade, s katero je bil poostren nadzor nad kriminalom.

Ključne besede: poravnava, mir, vaška skupnost, kazensko pravosodje, fevdalna jurisdikcija, Furlanija, Belgrado, Humin, Karnija

FONTI E BIBLIOGRAFIA

- AMG, FR** – Archivio del Museo Gortani di Tolmezzo (AMG), fondo Roja (FR).
ASU, ANA – Archivio di Stato di Udine (ASU), archivio notarile antico (ANA).
ASU, CB – ASU, cancelleria di Belgrado (CB).
- Ago, R. (1998):** *La feudalità in età moderna*. Roma, Bari, Laterza.
- Battistella, A. (1907):** *La prima visita apostolica nel patriarcato aquileiese dopo il concilio di Trento*. *Memorie Storiche Forogiuliesi*. Cividale del Friuli, 3, 84–100.
- Bianco, F. (1994):** *Le terre del Friuli. La formazione dei paesaggi agrari in Friuli tra il XV e il XIX secolo*. Verona, Cierre.
- Bossy, J. (1990):** *L'Occidente cristiano. 1400-1700*. Torino, Einaudi.
- Casella, L. (1987):** *La casa Savorgnan: considerazioni sul potere della famiglia aristocratica nel XVII secolo*. In: *Strutture di potere e ceti dirigenti in Friuli nel secolo XVII*. Udine, Del Bianco, 13–32.
- Da Porcia, G. (1897):** *Descrizione della Patria del Friuli*. Udine, Seminario Arcivescovile.
- Le Bras, G. (1979):** *La chiesa e il villaggio*. Torino, Bollati Boringhieri.
- Leicht, P. S. (1955):** *Breve storia del Friuli*. Udine, Libreria editrice Aquileia.
- Marcarelli, M. (1997):** *La “community law” e gli atti di pace nella Carnia in età moderna*. *Terra d'Este*, 14, 101–123.
- Marcarelli, M. (2004):** *Pratiche di giustizia in età moderna: riti di pacificazione e mediazione nella Terraferma veneta*. In: Chiodi, G., Povolo, C. (eds.): *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVIII)*, II. *Retoriche, stereotipi, prassi*. Sommacampagna, Cierre, 259–309.
- Marcarelli, M. (2007a):** *La difesa penale nei tribunali signorili friulani (secoli XVII e XVIII)*. In: Povolo, C. (ed.): *Processo e difesa penale in età moderna*. Venezia e il suo stato territoriale. Bologna, il Mulino, 323–369.
- Marcarelli, M. (2007b):** *L'amministrazione della giustizia nelle giurisdizioni feudali friulane tra il XVI e il XVII secolo*. *Geschichte und Region/Storia e regione*, 16, 1. *Vor Gericht/Giustizie*, 11–30.
- Marin, E. (2005):** *Il capitolo della cattedrale di Concordia nella prima età moderna*. Tergo Veneto, Fogolâr Furlan.
- Muir, E. (1993):** *Mad Blood Stirring. Vendetta and Factions in Friuli during the Renaissance*. London, Baltimore, John Hopkins University Press.
- Muir, E. (2000):** *Riti e rituali nell'Europa moderna*. Milano, La Nuova Italia.
- Povolo, C. (1997):** *L'intrigo dell'onore. Poteri e istituzioni nella repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento*. Verona, Cierre.
- Povolo, C. (2000):** *Stereotipi imprecisi. Crimini e criminali dalle sentenze di alcuni tribunali della Terraferma veneta (secoli XVI-XVIII)*. Vicenza, Tipolitografia Campisi.
- Povolo, C. (2004):** *Retoriche giudiziarie, dimensioni del penale e prassi processuale nella Repubblica di Venezia: da Lorenzo Priori ai pratici settecenteschi*. In: Chiodi, G., Povolo, C. (eds.): *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Ve-*

nezia (secoli XVI-XVIII), II. Retoriche stereotipi, prassi. Sommacampagna, Cierre, 19–170.

Povolo, C. (2007): Dall'ordine della pace all'ordine pubblico. Uno sguardo da Venezia e il suo stato territoriale. In: Povolo, C. (ed.): *Processo e difesa penale in età moderna. Venezia e il suo stato territoriale*. Bologna, il Mulino, 15–107.

Stefanutti, A. (1984): Tra Cinquecento e Seicento. Fatti ed aspetti della storia. In: *Ampezzo. Tempi e testimonianze*. Udine, Ribis.

Trebbi, G. (1997): Il Friuli dal 1420 al 1797. La storia politica e sociale. Udine, Casa-massima.

Veronese, G. (1999): Signori e sudditi nelle terre feudali della Repubblica veneta nel '500. *Acta Histriae*, 7, 153–167.